PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 10

Effetti dell'approvazione dei progetti - Espropriazioni

L'approvazione dei progetti per la costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Versione in vigore dal 1 settembre 1954, non più in vigore dal 1 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica
Estremi	Legge 9 agosto 1954, n. 645
Titolo	I — Provvedimenti straordinari a favore dell'edilizia scolastica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-straordinarie-a-favore-dell-edilizia-scolastica/art-10-effetti-dell-approvazione-dei-progetti-espropriazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it